



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1834

Prot. n. 25/2017-D

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione degli assegni di studio, di cui all'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, per l'anno scolastico 2017/18.

Il giorno **10 Novembre 2017** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica quanto segue.

La legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006 n. 5 disciplina, al Titolo V, gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio, tra i quali è compresa la concessione di assegni di studio, agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza (articolo 76, comma 3). La medesima legge provinciale demanda ad apposito regolamento la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al beneficio sopra descritto.

Con decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg è stato approvato il regolamento concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi. Il regolamento disciplina, al Capo III, gli interventi a favore degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie ed in particolare detta le disposizioni relative ai requisiti e alle modalità per la concessione degli assegni di studio. In base al regolamento sono destinatari dell'assegno di studio per far fronte alle spese di iscrizione e frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in provincia di Trento;
- b) aver conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;
- c) aver frequentato la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;
- d) appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti stabiliti con proprio provvedimento dalla Giunta provinciale;
- e) avere un'età non superiore ai venti anni alla conclusione dell'anno scolastico cui si riferisce l'assegno di studio.

Con riferimento all'anno scolastico 2017/2018, la data di conclusione dell'anno scolastico è fissata al giorno giovedì 7 giugno 2018.

Il regolamento inoltre dispone che la Giunta provinciale stabilisca:

- a) i criteri di valutazione della condizione economica del nucleo familiare tenendo conto sia del reddito che del patrimonio;
- b) i limiti di reddito e di patrimonio per l'ammissione all'assegno di studio, articolandoli in relazione al numero di componenti del nucleo familiare;
- c) la misura minima e massima dell'ammontare dell'assegno concedibile; la misura massima può essere differenziata in relazione ai diversi gradi di scuola.

In attuazione di quanto disposto dalla normativa sopra citata, con il presente provvedimento, si propone di approvare:

- i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, indicati nell'Allegato A al presente provvedimento;
- il disciplinare recante "Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'accesso agli assegni di studio per spese di iscrizione e di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie" contenuto nell'Allegato B al presente provvedimento. A tal fine sono applicate le regole generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015 integrata con n. 1804 di data 14 ottobre 2016, che detta le disposizioni per la valutazione della

condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, a valere con decorrenza dal 1° luglio 2016. Sono inoltre applicate le disposizioni in ordine al nucleo familiare da valutare, stabilite nell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015.

Con il presente atto si conferma inoltre l'approvazione del modulo di domanda dell'assegno di studio approvato con determinazione del dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 141 di data 18 novembre 2014. La domanda deve essere presentata, con le modalità stabilite nell'allegato A al presente provvedimento, all'istituzione scolastica paritaria frequentata dallo studente beneficiario dell'intervento, in virtù dell'affidamento di incarico disposto con determinazione del dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 107 di data 08 settembre 2014. Con riferimento all'anno scolastico 2017/2018, la domanda deve essere presentata nel periodo compreso fra il giorno di adozione del presente atto e il giorno sabato 20 gennaio 2018.

Acquisito il parere positivo dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (nota di data 7 novembre 2017 prot. n. 608457) ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di studio, di cui all'articolo 76, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, per l'anno scolastico 2017/18, indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il disciplinare recante "Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'accesso agli assegni di studio per spese di iscrizione e di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie", di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di confermare il modulo di domanda dell'assegno di studio approvato con determinazione del dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 141 di data 18 novembre 2014;
4. di fissare, per l'anno scolastico 2017/2018, il periodo per la presentazione delle domande di assegno di studio dal giorno di approvazione del presente provvedimento al giorno sabato 20 gennaio 2018;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 ALLEGATO A

002 ALLEGATO B

IL PRESIDENTE  
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

**Allegato parte integrante**  
ALLEGATO A)

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 76, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N. 5, PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18.**

## **ART. 1** **DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti in possesso dei requisiti elencati al successivo articolo 2. iscritti e frequentanti le seguenti istituzioni scolastiche paritarie:

- ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA di Trento;
- COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, sede di Trento e Rovereto;
- COOPERATIVA SOCIALE G. VERONESI di Rovereto;
- GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Arco;
- COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA ONLUS di Trento;
- ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' di Trento;
- ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE di Trento;
- ISTITUTO SALESIANO SANTA CROCE di Mezzano del Primiero;
- OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA –ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA “IVO DE CARNERI” di Civezzano.

## **ART. 2** **REQUISITI DI AMMISSIONE**

Per l'erogazione dell'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in provincia di Trento *alla data di presentazione della domanda*;
- b) avere un'età non superiore ai venti anni alla conclusione dell'anno scolastico cui si riferisce l'assegno di studio, *intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico il giorno giovedì 7 giugno 2018, pertanto possono accedere al contributo gli studenti nati non prima del giorno 6 giugno 1997 compreso*;
- c) avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;
- d) frequentare la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;
- e) appartenere ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica non superiore al limite ICEF stabilito per l'accesso al beneficio.

- f) per i minori in affido presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera e), mentre i minori in affido presso le famiglie fanno parte del nucleo familiare da valutare;
- g) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

### **ART. 3 SPESE AMMISSIBILI**

L'assegno di studio è concesso a sostegno delle spese di iscrizione e di frequenza alle istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia di Trento, elencate al precedente articolo 1.

### **ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di assegno di studio può essere presentata:

- dallo studente beneficiario dell'assegno di studio se lo studente beneficiario è maggiorenne;

**oppure**

- da uno dei genitori dello studente beneficiario dell'assegno di studio, anche affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale dello studente, nel caso di studente beneficiario minorenni.

La domanda di assegno di studio è presentata all'istituzione scolastica paritaria, frequentata dallo studente destinatario del beneficio, utilizzando il modulo predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione, entro i termini stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale.

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'indicazione dell'ammontare della retta di iscrizione e frequenza a carico del singolo beneficiario, l'indicazione di eventuali altri interventi a sostegno delle spese scolastiche erogati da soggetti diversi dalla Provincia Autonoma di Trento, i dati necessari per l'individuazione della composizione del nucleo familiare e per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare stesso.

### **ART. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO**

Le modalità per l'istruttoria delle domande, per la concessione dell'assegno di studio e per l'erogazione dello stesso sono stabilite dagli articoli 21 e 22 del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008 , n. 42-149/Leg. e dalla determinazione del dirigente il Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 107 di data 08 settembre 2014, recante "Affidamento alle istituzioni scolastiche paritarie dell'attuazione dell'intervento relativo alla concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 76 , comma 3, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n.5", con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e le istituzioni scolastiche paritarie.

L'assegno di studio è corrisposto nell'ammontare compreso fra la misura minima di euro 50,00 euro e la misura massima di:

- euro 600,00 per la scuola primaria;
- euro 700,00 per la scuola secondaria di primo grado;
- euro 1.100,00 per la scuola secondaria di secondo grado.

Per la determinazione dell'importo dell'assegno di studio spettante a ciascuno studente si tiene conto di quanto segue:

- a) l'entità dell'assegno di studio spettante a ciascun beneficiario è inversamente proporzionale alla condizione economica del nucleo familiare valutata secondo i criteri stabiliti dalla disciplina ICEF contenuta nell'allegato B) al presente provvedimento;
- b) l'importo dell'assegno di studio non può in ogni caso superare l'ammontare della retta di iscrizione e frequenza a carico del singolo beneficiario.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

**Allegato parte integrante**  
ALLEGATO B)

## **DISCIPLINARE ICEF**

**INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL'AMMISSIONE ALL'ASSEGNO DI STUDIO PER SPESE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE (Articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5).**

### **1. Disciplina per l'applicazione del sistema esperto ICEF**

Gli assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie sono concessi agli studenti la cui condizione economica familiare rientra nei limiti stabiliti dalla presente disciplina.

La condizione economica familiare è valutata sulla base delle disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015 integrata con n. 1804 di data 14 ottobre 2016, e delle disposizioni per la compilazione della dichiarazione ICEF approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1026 di data 17 giugno 2016.

Si individuano di seguito gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso agli assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie e previsti dall'articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola n. 7 agosto 2006, n. 5 (D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, articolo 20).

### **2. Individuazione del nucleo familiare**

Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare da valutare sono applicate le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015, nell'Allegato 1 avente ad oggetto "Norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo da valutare".

### **3. Individuazione del beneficiario, del richiedente e del soggetto di riferimento**

Il beneficiario dell'assegno di studio è lo studente iscritto e frequentante l'istituzione scolastica paritaria.

Il richiedente, cioè il soggetto autorizzato a presentare la domanda di assegno di studio, è:

- lo studente beneficiario dell'assegno di studio, se maggiorenne;
- uno dei genitori dello studente, anche affidatario, o altra persona avente la rappresentanza legale dello studente, se lo studente beneficiario dell'assegno di studio è minorenne.

Il soggetto di riferimento, cioè il soggetto in riferimento al quale si determinano le relazioni di parentela nella composizione del nucleo da valutare, è il beneficiario dell'assegno di studio.



#### 4. Valutazione della condizione economica familiare

##### 4.1 Peso del reddito, del patrimonio e dei componenti il nucleo familiare da valutare in relazione alla parentela con il beneficiario

Il reddito, il patrimonio e i componenti del nucleo familiare da valutare sono considerati secondo i pesi indicati nella seguente tabella:

<b>Parentela</b>	<b>Peso del reddito (%)</b>	<b>Peso del patrimonio (%)</b>	<b>Peso del componente</b>
Studente beneficiario	100	100	100
Genitore residente	100	100	100
Genitore non residente	100	100	0
Patrigno/matrigna	100	100	100
Fratello/sorella	50	50	100
Nonno/nonna	50	50	100
Coniuge residente	100	100	100
Coniuge non residente	100	100	0
Convivente more uxorio	100	100	100
Figlio/a	50	50	100
Suocero/suocera	50	50	100
Cognato/cognata	50	50	100
Genero/nuora	50	50	100
Nipote	50	50	100
Altro parente	50	50	100
Altro soggetto residente	50	50	100

##### 4.2 Altri parametri ICEF

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza <b>FAR</b>	150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare <b>FPM</b>	20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza <b>LS1</b>	30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di	60.000,00

residenza <b>LS2</b>	
Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL1</b>	5%
Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL2</b>	20%
Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL3</b>	60%
Reddito di riferimento <b>RIF</b>	50.000,00

#### **4.3 Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento**

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2017/18, nella dichiarazione sostitutiva ICEF vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2016.

#### **4.4 Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare**

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, i parametri fissati dalle disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015 e i parametri fissati da queste disposizioni.

#### **5. Limiti ICEF per l'accesso ai benefici.**

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529 (ICEF\_sup), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF\_sup non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio i minori in affidamento presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

#### **6. Calcolo dell'assegno di studio.**

L'assegno di studio è calcolato in relazione alla condizione economica familiare.

L'assegno di studio è corrisposto dalla misura minima di euro 50,00 euro alla misura massima di:

- 600,00 euro per la scuola primaria;
- 700,00 euro per la scuola secondaria di primo grado;
- 1.100,00 euro per la scuola secondaria di secondo grado.

L'assegno di studio è dovuto nella misura massima se il nucleo familiare ha un indicatore della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF\_inf).

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF\_inf) e 0,3529 (ICEF\_sup) l'importo dell'assegno di studio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF, sino a diventare pari a 50,00 euro in corrispondenza del valore ICEF\_sup, con scaglioni

di un euro. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF\_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

#### **7. Utilizzo del fondo stanziato per la concessione degli assegni di studio.**

Si stabilisce che qualora il fondo stanziato per la concessione degli assegni di studio non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti siano proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide.

#### **8. Rettifica di dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva ICEF e nella dichiarazione ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso all'assegno di studio**

Qualora dalla rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF o nella dichiarazione ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso all'assegno di studio, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso, il beneficio spettante risulti superiore a quello già erogato, non saranno disposte integrazioni del beneficio a favore del richiedente.

Si procederà invece al recupero delle somme percepite in eccedenza, qualora dalla rettifica dei dati il beneficio spettante risulti inferiore a quello già erogato.

#### **9. Modificazioni della composizione del nucleo familiare successive alla presentazione della domanda**

Le modificazioni della composizione del nucleo familiare che avvengono dopo la presentazione della domanda di assegno di studio NON comportano l'aggiornamento del calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare e della misura dell'assegno di studio stesso.